

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

Supplisce la Chiesa alla giurisdizione necessaria, quando non vi è? (Rivista, ottobre, p. p., pag. 532).

1) Nel caso si suppone l'errore comune di questa mancanza di giurisdizione; e un dubbio (che ci sia) positivo e probabile (che vi sia); sive juris, sive facti.

Se le ragioni non sono sufficienti nè ad affermare nè a negare, ecco il dubbio **negativo**; **positivo** quando vi sono ragioni altro citroque (In su e in giù = altro citroque navigare, dice Cicer.). Il negativo è ignoranza, il positivo è opinione. Vedi D'Annib. I, n. 127 e i filosofi.

Il probabile (del canone) aggiunge al **positivo** una nota di certa gravità morale o dalla ragione addotta per l'opinione o dell'autorità di chi la afferma.

NB. - Trattò dell'argomento anche Mons. Luigi Trombetta (Napoli 1931) buon canonista, nell'operetta: **Supplet Ecclesia**.

2) Consideriamo dapprima le **Confessioni** ascoltate da quel Prelato.

Il Parroco non poteva dargli la facoltà; almeno non risulta, che dall'Ordinario (non si dice). Esse propriamente sono invalide; ma supplisce la S. Chiesa, se si verifica quello che sta nel canone.

Per rilevare l'errore comune « attenditur existimatio fidelium in loco ubi confessiones excipiuntur, non eorum, qui de facto adierunt confessorium »: altrimenti la Chiesa non provvederebbe ai primi.

E sentenza non solo probabilior, ma « nobis certa », dice il **P. Cappello**, che non si richiede il **fatto** dell'errore da parte di molti (error communis **de facto**), ma basta il fondamento di errore; ut plures in errorem, attentis circumstantiis, necessario inducantur; se questo fondamento è publicum, anche l'errore si può dire tale. Tizio, prete estraneo alla parrocchia siede in confessionale; perciò stesso si può pensare, che ci stia regolarmente; col consenso di chi di ragione (**de Paenitentia** n. 489 e seg.). Le tre o quattro ragioni, che porta l'autore e con lui molti altri insigni: Bucciaroni, Vermeersch, Wernz-Vidal; sono facili a comprendersi; si vedano quelle pagine esaurienti. Per accennarne una: Che numero di fedeli, cioè quanti di essi dovevano sapere che egli confessava, perchè si possa ammettere l'errore comune? e i **poveri** primi non dovevano sentire la supplenza della Chiesa? Concludiamo: le confessioni ascoltate da quel Prelato valsero. Questi era in parrocchia, sciente il parroco, fungeva da Sacerdote...

3) Quanto ai Matrimoni ai quali assistette:

E' chiaro, chiarissimo, che supposto, che il parroco abbia inteso delegare il Prelato per tutti i Matrimoni, la delega non valeva; come emerge dal can. 1096; il Prelato non era vicario

cooperatore di quella parrocchia. Si può ritenere, che abbia supplito la Chiesa?

a) Alcuni vorrebbero, che il can. 209 non sia applicabile al matrimonio perchè la legislazione riguardante questo Sacramento è così precisa e determinata, che fa pensare, che la Chiesa voglia, che ognuno in tutti i casi vi si attenga. Ved. *La Scuola Cattolica* di Milano, settembre 1930, pag. 217 (dopo pag. 217). Vedi anche in questa Rivista novembre 1930, pag. 665 e gennaio 1932, pag. 29.

Un'osservazione, che mi pare proprio rispettabile. Anche quando scriveva il **D'Annibale**, il Matrimonio aveva la sua legislazione; e tuttavia egli trattando a lungo e minutamente della **giurisdizione** supplita dalla Chiesa, non eccipisce il Matrimonio (v. I, n. 79-80; III ediz. corresse qualche giorno prima di morire l'ultimo foglio: vedi *Biografia*, pag. 25). Anzi positivamente lo comprende (III vol., n. 461, nota 64). Stanno per l'affermativa autori insigni, antichi e recenti: **Sanchez, Schmalzgrueber, Wernz, Cappello, Vermeersch**, etc., citati anche dal **Trombetta**, pag. 25 (1) il quale perciò (e mi pare a ragione) chiama probabilior la sentenza favorevole.

b) In linea di principio. L'assistenza al matrimonio propriamente non è atto di giurisdizione, è solo l'ufficio di un teste qualificato (autorizzabile), tuttavia ha una grande analogia con questa (un parroco destituito dell'ufficio non può assistere ai matrimoni).

Il can. 209 è applicabile al Matrimonio perchè lo scopo di esso è il bene pubblico: per il quale il Codex non parla neppure del **titolo colorato**, come avveniva prima; e ciò per togliere tante questioni ed incertezze. Molte volte la S. Congregazione dei Sacramenti e la S. Rota vollero si applicasse il canone a casi particolari: de Matrimonio e negarono la sanatio in radice, perchè non necessaria.

c) In pratica bisogna distinguere (fin d'ora dico che ogni caso deve essere studiato a sè). Se si tratta di un parroco putativo, la Chiesa supplisce (v. **Cappello** de Matr. II, n. 670 e seg.). Se trattasi di matrimonio celebrato non alla presenza del Parroco o dell'Ordinario, ma di un altro Sacerdote privo per sè dell'autorità, assai difficilmente si può invocare il canone, perchè l'errore comune si verifica mai o quasi mai in tali casi. Il principio sta; ma l'applicazione è assai difficile per la mancanza dell'errore comune. Questo deve esistere al momento della celebrazione; non basta che segua ad essa.

Inoltre l'errore deve riguardare il fatto della delega. Altro è l'errore, altro l'ignoranza: se tutti i parrocchiani credessero, che ogni sacerdote, perchè tale può assistere, non vi sarebbe l'errore ammesso dal canone: ma ignoranza pura e semplice.

d) Come dissi, quanto alla Confessione **Vermeersch** nella *Epitome* F. C. (Vol. I, 284), il **Vidal** aggiornatore del **Wernz, Buceroni** (Caus, 3 edit. n. 358, p. 493) e molti altri affermano, che basta, che vi sia il **fondamento** dell'errore; altri vogliano il fatto dell'errore comune già verificatosi.

Conclusione. - Tentai di persuadere che il dire assolutamente: « Il can. 209 non serve » mi pare inopportuno: volli far presenti

i principi e le ragioni di essi. Nei casi concreti si ricorra all'Autorità Diocesana: essa vedrà. Se mi si domanda il mio parere, eccolo, per quel che vale: Le Confessioni valsero: l'errore comune o almeno il fondamento di esso precedette le Confessioni stesse: non così della prima assistenza al Matrimonio. Nel pensiero comune questa assistenza è cosa tutta del parroco: e potrebbe essere non compresa nelle parole del parroco: Eserciti il Ministero, come farei io. Il Matrimonio avviene più raramente che le Confessioni. - Ergo: io per il primo mi rivolgerei al Superiore.

Da studiare: a) e le Messe Gregoriane che dirne e come vanno celebrate?

b) Un testamento olografo, ma senza data obbliga per le cause pie? (can. 1513 cum Respons. 17 febr. 1930).

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere maggiore della Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DELLO STATO CANONICO

Da qualche anno le Curie e i parroci hanno avuto frequenti occasioni di constatare, anche nei rapporti non strettamente canonici ed ecclesiastici, la necessità di avere archivio e registri bene ordinati ed aggiornati.

Lo **status personarum**, fino al secolo scorso, era affidato alla Chiesa ed ai suoi ufficiali (i parroci) anche agli effetti civili. Con la pubblicazione dei nuovi codici, gli Stati moderni si arrogarono il diritto di ordinare, in senso esclusivo, ai propri fini, lo **Stato Civile** dei sudditi. E anche l'Italia col R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, ebbe un proprio e completo regolamento in materia. Dopo la pubblicazione del nuovo libro primo (**Delle persone**) del Codice civile, R. D. 12 dicembre 1938, n. 1852, anche il regolamento col nuovo **Ordinamento dello Stato civile** col R. D. 9 luglio 1939, n. 1238. E non sarebbe inutile scorrere insieme le principali norme emanate dallo Stato, purchè, minute e precise come sono, potrebbero per analogia offrire utili indicazioni anche ad un buon ordinamento dello **stato canonico**.

* * *

1. Le norme del Rituale Romano e del **Codex iuris canonici** sono fondamentali e universalmente note. Ma esse hanno un carattere generalissimo, dovendo valere per tutta la Chiesa Latina, diffusa nelle diversissime regioni del mondo. E' vero che ai Concilii Provinciali e ai Sinodi diocesani è data facoltà di emanare